

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

RECENTI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

CARATTERISTICHE GENERALI

- Le prestazioni previdenziali sono collegate causalmente ad eventi connessi all'attività lavorativa
- Sono tendenzialmente rivolte ad una serie specifica di soggetti: i lavoratori
- Si finanziano attraverso un prelievo contributivo

DISTINZIONE

- **PRESTAZIONI PENSIONISTICHE:** rendite che vengono erogate al lavoratore al raggiungimento di una certa anzianità anagrafica e contributiva ovvero a seguito di eventi che determinino una **riduzione permanente**, totale o parziale, della sua capacità lavorativa
- **PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE:** le prestazioni non pensionistiche, invece, sono prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore nel corso della vita lavorativa, allorché si verificano eventi che gli impediscano **transitoriamente** di svolgere la propria attività (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).

Le prestazioni pensionistiche

- Pensione di vecchiaia
- Pensione di anzianità (vecchiaia anticipata)
- Pensione ai superstiti
- Assegno ordinario di invalidità
- Pensione ordinaria di inabilità
- Pensione supplementare
- Supplemento di pensione

Le prestazioni non pensionistiche

- Si distinguono:
- **prestazioni che intervengono in caso di cessazione del rapporto di lavoro** (disoccupazione, mobilità, prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia, ammortizzatori sociali in deroga, ASPI)
- **prestazioni che intervengono in presenza di altri eventi che incidono sulla vita lavorativa dell'assicurato** (maternità, TBC, malattia...)

LE PRESTAZIONI DI INVALIDITA'

- La tutela contro l'invalidità pensionabile si articola sostanzialmente in due prestazioni:
- **ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'** (art. 1, l. 222/1984), di durata triennale, spettante in caso di riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a causa di infermità o difetto fisico o mentale
- **PENSIONE DI INABILITA'** (art. 2 l. 222/1984), per l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa

PRESTAZIONI DI INVALIDITA'

- La valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'attribuzione delle prestazioni di invalidità ex l. 222/1984 è diversa rispetto alla valutazione della capacità di lavoro in materia di invalidità civile.
- Il presupposto medico legale per la valutazione della capacità lavorativa ex l. 222/1984 è una valutazione delle patologie riferita all'attività lavorativa confacente alle **attitudini specifiche** dell'interessato, in relazione al lavoro effettivamente svolto e alle eventuali attività compatibili
- La valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'attribuzione delle prestazioni di invalidità civile deve invece essere effettuata accertando la diminuzione della **capacità di lavoro generica**

PRESTAZIONI DI INVALIDITA'

- In materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (**Cassazione civile - sez. lav. 04/10/2013, n. 22737**)

PRESTAZIONI DI INVALIDITA'

INTERESSE ALL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE

- Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'Inps una prestazione previdenziale collegata allo stato di invalidità, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato già emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato, in quanto, vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilità delle parti, nemmeno l'acquisita esecutività di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti del medesimo. Ne deriva che l'avvenuto riconoscimento della prestazione in sede amministrativa, successivo alla proposizione dell'impugnazione da parte dell'Inps avverso una sentenza favorevole all'istante, **non fa venir meno l'interesse dell'Istituto ad ottenere, in sede giurisdizionale, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di legge richiesti per la concessione del beneficio (Cassazione civile - sez. lav. 13/02/2013 , n. 3540)**

PRESTAZIONI DI INVALIDITA'

- Il requisito contributivo per l'accesso alle prestazioni di invalidità può perfezionarsi (al pari di quello medico-legale) anche dopo la presentazione della domanda amministrativa. In tal caso la valutazione della congruità della contribuzione versata sarà effettuata al momento in cui il requisito sarà perfezionato (c.d. **quinquennio mobile o scorrevole**) e la prestazione avrà decorrenza non avuto riferimento alla data della domanda ma al momento successivo della data di maturazione del requisito
- In ogni caso la contribuzione richiesta (tre anni nell'ultimo quinquennio) deve essere concentrata nell'arco del quinquennio computato a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendo possibile la dilatazione dei requisiti contributivi (Cass. Sez. lav. n. 12237/2006)

PRESTAZIONI DI INVALIDITA'

- Sono illegittimi l'art. 6 c. 7, d.l. 20 maggio 1993 n. 148 – conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236- nonché l'art. 1 della stessa legge n. 236/1993 nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad aver diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato **Corte Costituzionale, 19 luglio 2011, n. 234**

Le prestazioni indebite

- L'esigenza di una disciplina speciale (rispetto a quella civilistica) per l'indebitito pensionistico nasce dalla necessità di attenuare la rigidità dell'obbligazione restitutoria in presenza di somme spesso destinate al soddisfacimento dei bisogni primari

Le prestazioni indebite

- La disciplina è limitata ai soli trattamenti pensionistici e trattamenti di famiglia (Cass. n. 19908/2004)
- Sono esclusi gli indebiti su prestazioni liquidate in sentenze poi riformate nei gradi successivi (Cass. n. 11208/20039)

Le prestazioni indebite

Evoluzione normativa

- Il principio ispiratore inizialmente è quello della SOLUTI RETENTIO (**art. 80.3, r.d.l. 1422/1924**), salvo il dolo del beneficiario
- La giurisprudenza pone dei limiti escludendo dalla disciplina i casi di assoluta inesistenza del diritto a pensione
- Modalità di recupero: **art. 69 l. n. 153/1969** (esecutabilità di pensioni, assegni e indennità in misura pari ad 1/5 del loro ammontare, con salvezza del trattamento minimo e restituzione degli interessi solo in caso di dolo)

Le prestazioni indebite

Evoluzione normativa

- **Art. 52 l. n. 88/1989:** ripetizione ammessa solo in caso di dolo o mala fede del beneficiario (ratei di pensione)
- **Art. 13 l. n. 412/1991:** il trattamento pensionistico è irripetibile se liquidato con provvedimento definitivo, comunicato all'interessato e in assenza di omessa comunicazione di circostanze ostative del diritto a pensione (o determinanti un diverso importo). Sempre ratei di pensione
- **Art. 1, c. 260-265 l. n. 662/1996** per i periodi anteriori al 1 gennaio 1996 non si fa luogo al recupero in presenza di redditi bassi. Altrimenti il recupero è consentito per il 75% o per il 100% in caso di dolo. Indebite prestazioni pensionistiche in genere e trattamenti di famiglia
- La disciplina è stata estesa al 1.1.2001 dall'art. 38, commi 7-10 della legge n. 448/2001 (indebiti INPS, sempre relative a prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia)

Le prestazioni indebite

- Indebiti anteriori al 1.1.1996: l. n. 662/1996
- Indebiti successivi al 1.1.1996 e anteriori al 10.1.2001: l. n. 448/2001 e l. n. 662/1996
- Indebiti successivi al 1.1.2001: l. n. 412/1991

Le prestazioni indebite

- L'art. 13 in realtà costituisce una norma di interpretazione autentica dell'art. 52 e prevede che le disposizioni ivi contenute si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione a somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato. Infatti l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto. A tale proposito l'INPS verifica annualmente le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e procede al recupero di quanto pagato in eccedenza entro l'anno successivo.
- L'obbligo dell'Inps di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo **Cassazione civile sez. lav. 24 gennaio 2012 n. 953.**

L'indebitito: elemento soggettivo

- Nell'indebitito il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, ma nella fase esecutiva. L'ente previdenziale non può attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale di tutti i suoi creditori senza la collaborazione di questi. Dunque **integra il dolo anche il mero silenzio ossia la mancata comunicazione all'ente degli elementi ostativi ad ottenere il beneficio in godimento** (*Cass. n. 12097/2013*)

L'indebitito in assenza di valida posizione assicurativa

- Si è posto il problema di individuare la normativa applicabile in materia di indebitito quando sia stata rilevata l'estraneità delle somme indebitamente corrisposte rispetto ad un rapporto assicurativo inesistente o per l'insussistenza del rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla posizione assicurativa in relazione alla quale si è formato l'indebitito oppure perché il rapporto assicurativo si è chiuso ad es. per morte del titolare. Recente contrasto giurisprudenziale tra due tesi

L'indebito in assenza di valida posizione assicurativa

- A) Secondo una prima tesi in tema di indebito previdenziale non è dato distinguere tra i vari tipi indebito, in mancanza di una relativa previsione legislativa. Ne deriva che **anche nel caso di inesistenza della posizione assicurativa** deve farsi luogo alla ripetizione di quanto erogato secondo le regole speciali dell'indebito previdenziale e non secondo quanto previsto dal codice civile ***Cassazione civile sez. lav. 16 maggio 2013 n. 11922***

L'indebitito in assenza di valida posizione assicurativa

- B) la tesi contraria ritiene che debba applicarsi, in tema di pensione indebitamente corrisposta, non già la speciale disciplina dell'indebitito previdenziale, bensì **l'ordinaria disciplina dell'indebitito civile**, nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia continuato ad erogare i ratei della pensione di invalidità, pur dopo il decesso del beneficiario, accreditandoli sul conto corrente cointestato al coniuge superstite, trattandosi di erogazione di **somme estranee ad un rapporto previdenziale** facente capo al percettore. ***Cassazione civile sez. lav. 19 settembre 2013 n. 21453***. Le esigenze cui mira la regola della irripetibilità (art. 38 Cost.) non sono ravvisabili laddove l'erogazione non sia collegata ad un sottostante rapporto previdenziale o assistenziale.

RESPONSABILITA' PER ERRATE INFORMAZIONI SUI REQUISITI PENSIONISTICI

- Il tema sembrava essere non più attuale, ma le modalità sempre più facili di accesso ai dati pensionistici e contributivi individuali anche mediante strumenti informatici ha reso di nuovo la questione di possibili erronee comunicazioni al cittadino di estrema attualità, soprattutto in ordine alle conseguenze di tipo risarcitorio di eventuali danni economici che possono derivare dalle scelte effettuate fidando sulla correttezza dei dati provenienti dall'ente

RESPONSABILITA' PER ERRATE INFORMAZIONI SUI REQUISITI PENSIONISTICI

- Diritto dell'assicurato alla conoscenza della propria posizione contributiva per l'accesso alle prestazioni previdenziali
- Art. 54 l. n. 88/1989: procedimento per il rilascio della certificazione dei contributi presenti sulla posizione assicurativa del lavoratore

RESPONSABILITA' PER ERRATE INFORMAZIONI SUI REQUISITI PENSIONISTICI

- Il problema della responsabilità dell'ente in caso di rilascio della comunicazione al di fuori del procedimento previsto dalla legge
- **Cass. n. 21454/2013:** sussiste una precisa responsabilità da parte dell'ente previdenziale nella diffusione di informazioni sbagliate o approssimative nei confronti di un cittadino sulla propria posizione assicurativa quando da tali dichiarazioni possa derivare un danno **anche al di fuori di uno specifico procedimento attivato dalla parte privata.** La misura del risarcimento deve essere diminuita quando il destinatario di tali informazioni abbia trascurato le espressioni cautelative contenute nelle stesse informazioni e idonee a far dubitare dell'esattezza dei dati esposti
- Applicazione dei principi di buona fede e di tutela del cittadino (superamento della precedente giurisprudenza che invece collegava la responsabilità dell'ente al rilascio di estratti certificati)

RESPONSABILITA' PER ERRATE INFORMAZIONI SUI REQUISITI PENSIONISTICI

- La responsabilità per informazioni sbagliate ha natura contrattuale (cfr. Cass. n. 7197/1992), in quanto si inserisce all'interno di un rapporto giuridico previdenziale tra ente e cittadino

RESPONSABILITA' PER ERRATE INFORMAZIONI SUI REQUISITI PENSIONISTICI

- Il **danno risarcibile**: non può essere commisurato al trattamento pensionistico cui il lavoratore in apparenza avrebbe avuto diritto, perché manca il presupposto effettivo della sussistenza dei requisiti per l'accesso al trattamento. Il danno può consistere nella perdita delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito tra la cessazione del rapporto e il raggiungimento del diritto a pensione
- A questo può aggiungersi il danno derivante dalla interruzione dei versamenti contributivi e quantificabile nell'importo dei **versamenti volontari** che il lavoratore ha dovuto effettuare per colmare il vuoto assicurativo
- Dubbi sulla praticabilità di un **danno di natura non patrimoniale** (per un caso limite cfr. Cass. n. 3023/2010, per l'ipotesi in cui una certificazione di contributi inferiore a quella effettiva ha comportato la permanenza al lavoro e impedito una scelta di vita diversa –il pensionamento- e quindi causato una lesione di un diritto costituzionalmente tutelato)

DECADENZA

Art. 47 d.p.r. n. 639/1970

1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (1).
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (2).
4. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
6. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (3).
 - (1) Comma così sostituito dall'[articolo 4, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384](#).
 - (2) Comma sostituito dall'[articolo 4, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384](#).
 - (3) Comma aggiunto dall'[articolo 38, comma 1, lett. d\), numero 1\), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#).

DECADENZA

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 103 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77). - Decreto convertito con modificazioni in [legge 1° giugno 1991, n. 166](#) (in Gazz. Uff., 1° giugno 1991, n. 127). - Disposizioni urgenti in materia previdenziale.

Art. 6 Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali.

1. I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

DECADENZA

Mancata presentazione del ricorso amministrativo

La decadenza si produce in questi casi:

1. Silenzio dell'amministrazione sulla domanda amministrativa e decorso del termine di 300 giorni + tre anni tra la presentazione dell'istanza e il deposito del ricorso giudiziario
2. provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza amministrativa entro 300 giorni e decorso del termine di tre anni tra la data di comunicazione del provvedimento e il ricorso giudiziario

In entrambe queste ipotesi gli effetti della decadenza sono stati oggetto di diversi orientamenti, soprattutto con riferimento ai ratei maturati dopo l'istanza amministrativa. Secondo la tesi della **decadenza mobile** (Cass. n. 16372/2003) bisogna contare a ritroso tre anni dal deposito del ricorso giudiziario e si devono considerare colpiti dalla decadenza i ratei di pensione che si collocano dopo l'istanza amministrativa, ma che sono ultratriennali (art. 6 d.l. n. 103/1991): decadenza sostanziale che produce l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della domanda giudiziale.

Siccome **in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei (art. 6, comma 1, d.l. 103/1991)**, si salvano i ratei che sono compresi nel triennio anteriore alla proposizione del ricorso giudiziario, ossia quelli a partire dai quali è esercitata l'azione entro il triennio

DECADENZA

Presentazione del ricorso amministrativo

- La decadenza si produce in queste ipotesi
- 1. rigetto del ricorso amministrativo e decorso del termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso al deposito del ricorso giudiziario
- 2. silenzio del Comitato sul ricorso e decorso del termine di 90 giorni e tre anni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e deposito del ricorso giudiziario
- 3. ricorso amministrativo presentato tardivamente e decorso del termine di tre anni e 300 giorni tra la data di presentazione dell'istanza amministrativa e il deposito del ricorso giudiziario

- Al di là di queste ipotesi non si produce alcuna decadenza, ed in tal caso (ricorso giudiziario tempestivo) si salvano tutti i ratei antecedenti al ricorso amministrativo. Se invece si verifica una di queste ipotesi (e dunque la decadenza), in teoria non potrebbe applicarsi il disposto di cui all'art. 6 comma 1 del d.l. n. 103/1991 ossia la decorrenza dei termini dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Secondo la giurisprudenza più favorevole all'assicurato invece tale **si considerano estinti tutti i ratei maturati tra l'originaria istanza e il ricorso amministrativo e tutti i ratei maturati dopo il ricorso amministrativo che risultano ultratriennali, a ritroso, rispetto alla data di presentazione del ricorso giudiziario (secondo la tesi della decadenza mobile)** regola si applica lo stesso, per cui. Il fatto che in questa ipotesi sia stato presentato rituale ricorso amministrativo, anche se poi si produce la decadenza, non deve portare ad un risultato peggiore rispetto alla mancata presentazione del ricorso amministrativo. Per cui anche in questo caso si salvano i ratei calcolati nel triennio a ritroso dalla domanda giudiziale.

DECADENZA

- **La tesi della decadenza mobile** è quella maggiormente accreditata con riferimento alle prestazioni da erogarsi in ratei (cfr. Cass. n. 3761/2008 per AOI e n. 6018 per integrazione al minimo)
- **La tesi contraria** è stata indicata da Cass. n. 22110/2009 secondo cui nel caso di mancata o tardiva presentazione del ricorso amministrativo, la scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento *ante causam* (300 giorni dall'istanza amministrativa) costituisce l'unico *dies a quo* del termine triennale di decadenza sostanziale per l'esercizio dell'azione giudiziaria in materia di pensioni, con conseguente inammissibilità della domanda ed estinzione di tutti i ratei della prestazione nel frattempo maturati. Rispetto alla tesi della decadenza mobile non si salvano i ratei maturati nel triennio a ritroso dalla data del ricorso giudiziario. Il problema è la conformità di questa tesi con quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del d.l. n. 103/1991

DECADENZA – calcolo dei 300 giorni

- Il computo del termine deve essere effettuato a far data dal giorno in cui la reiezione della domanda diventa definitiva. In materia previdenziale (**art. 7, legge 11 agosto 1973, n. 533**) la richiesta, che costituisce condizione di proponibilità dell'azione, si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'ente previdenziale istituto si sia pronunciato (cd. silenzio rifiuto).
- **L'art. 46, commi 5 e 6, legge 9 marzo 1989, n. 88**, assegna al richiedente, a seguito del rigetto della domanda, un termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo, e prevede, dalla proposizione del ricorso amministrativo, un ulteriore termine di 90 giorni per consentire all'organo amministrativo di decidere sul ricorso, trascorso il quale gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

DECADENZA - EFFETTI

- **Effetti sostanziali:** la decadenza riguarda l'esercizio del diritto alla prestazione, con estinzione del diritto ai ratei pregressi ed inammissibilità della relativa domanda giudiziale (art. 6 l. 166/1991)
- Decadenza c.d. mobile: estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dalla presentazione della domanda giudiziale. Non sono compromessi i ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine (Cass. n. 16372/2003)

DECADENZA

- In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con mod., nella l. 14 novembre 1992 n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, l. 9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sfioramento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di **omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47**. (Cassa Trib. Napoli 6 maggio 2004 n. 1378 e decide nel merito). **Cassazione civile sez. un. 29 maggio 2009 n. 12718**

DECADENZA

- Nella terza ipotesi disciplinata dall'art. 47, comma 2, d.P.R. 639/70, i termini di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione giudiziaria (nella specie, per il pagamento dell'indennità di maternità) decorrono dalla scadenza del termine di trecento giorni prescritto "per l'esaurimento del procedimento amministrativo", sia nel caso di presentazione tardiva di un ricorso impugnatorio, sia nel caso in cui l'Inps non si pronunci sull'istanza dell'assicurato, sia nel caso di provvedimento mancante delle indicazioni circa i gravami proponibili e l'iniziativa processuale esperibile.
Cassazione civile sez. un. 29 maggio 2009 n. 12718

DECADENZA

riliquidazione prestazioni

- In caso di azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, si era aperto un dibattito in giurisprudenza circa la possibilità di applicare la decadenza
- La giurisprudenza sembrava essersi assestata sulla tesi della inapplicabilità, anche se la questione era stata rimessa ancora una volta alle Sezioni Unite
- Nelle more della pronuncia il legislatore è intervenuto dettando esplicitamente la regola della applicabilità (art. 38 lett. d) punto 1, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011)

DECADENZA

riliquidazione prestazioni

- L'art. 38 del d.l. n. 98/2011 inserisce un ultimo comma all'art. 47: le decadenze previste dall'art. 47 si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte
- La norma si applica, secondo la disposizione del IV comma dell'art. 47 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto

DECADENZA

riliquidazione prestazioni

- Secondo l'art. 38 cit. il termine decadenziale di cui all'art. 47 si applica anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito-
- Tale norma detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in I grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (Cass. n. 15375/2013)

DECADENZA

riliquidazione prestazioni

- Il Tribunale di Roma (ord. 8 febbraio 2012) ha sollevato **questione di costituzionalità** della norma nella parte in cui estende l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 ai giudizi pendenti in I grado alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011

DECADENZA

riliquidazione prestazioni

- La **Corte Costituzionale con sentenza n. 69 del 2 aprile 2014** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 comma 4 del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui stabilisce l'applicazione del termine di decadenza alle azioni giudiziarie avente oggetto prestazioni liquidate solo in parte o il pagamento di accessori del credito ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto.
- Secondo la Corte la norma ha natura innovativa. La retroattività infatti trova un limite nel principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico. La norma è idonea a provocare l'estinzione di un diritto (per l'intervento di una decadenza triennale) il cui titolare confidava, sulla base della pregressa giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale

DECADENZA

e rivalutazione contributiva amianto

- Le regole sui termini di decadenza si riferiscono a tutte le pretese azionate dall'interessato contro l'INPS in relazione alle prestazioni di cui all'art. 47 si riferisce. Tra queste pretese rientra anche la richiesta di rivalutazione dei contributi necessari a calcolare la pensione originaria (Cass, n. 12052/2011; cfr. Cass. n. 6646/2004)

DECADENZA

e rivalutazione contributiva amianto

- L'istituto della decadenza previsto dall'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, norma che si riferisce in modo ampio alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, si applica anche alle domande di accertamento della consistenza dell'anzianità contributiva mediante l'applicazione del meccanismo di maggiorazione contributiva previsto dall'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 per i lavoratori con esposizione qualificata a fibre di amianto. Trattandosi, quella di detto accertamento, di una domanda autonoma –anche se strumentale - rispetto alla liquidazione del trattamento pensionistico o dei singoli ratei, è irrilevante la presentazione di una nuova domanda amministrativa presentata successivamente alla già maturata decadenza (**Cass. Sez. Lav., 3 luglio 2012, n. 11091**)

DECADENZA e amianto

- I termini di decadenza in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto devono essere calcolati sulla base della domanda amministrativa all'INPS (e non all'INAIL)
- Per quanto riguarda gli effetti della decadenza, la giurisprudenza **non applica il criterio della decadenza mobile** (non si rivalutano i singoli ratei ma i contributi necessari a calcolare la pensione originaria) cfr. Cass. n. 12052/2011-riconoscimento istantaneo della maggiore contribuzione

PRESCRIZIONE e prestazioni previdenziali

- Anche per i diritti derivanti dai rapporti previdenziali la norma di riferimento tradizionalmente è stata l'art. 2946 c.c. (10 anni)
- Per l'INPS l'art. 129 I comma del r.d.l. 1827/1935 prevedeva una prescrizione quinquennale per i ratei di pensione non riscosse entro i cinque anni dalla loro scadenza (rate liquidate e non riscosse)

PRESCRIZIONE

- L'art. 38 I comma del d.l. n. 98/2011 ha introdotto per la prescrizione il termine di cinque anni per i ratei arretrati, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. 88/1989 o delle relative differenze a seguito di riliquidazione
- Dimezzamento a cinque anni totale, anche dell'*actio iudicati*
- La norma riguarda i soli trattamenti pensionistici INPS
- La Corte Costituzionale con la sentenza n. 69/2014 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui si applica ai giudizi pendenti in I grado alla data di entrata in vigore della legge.

PRESCRIZIONE: la posizione dell'INPS sul nuovo termine quinquennale

- Per i ratei di pensione maturati dopo il 6 luglio 2011, relativi ai trattamenti pensionistici o alle differenze dovute a seguito di riliquidazione, il termine quinquennale si applica calcolando il quinquennio dalla data di scadenza del singolo rateo arretrato
- Per i ratei di pensione già maturati prima del 6 luglio 2011 le alternative sono:
 - A) mancano più di 5 anni rispetto al previgente termine decennale: si anticipa il termine di scadenza al quinquennio (art. 252 disp. att. c.c.) a decorrere dal 6 luglio 2011 (scadenza 6 luglio 2016)
 - B) se invece rispetto all'ultimo atto interruttivo residuano meno di cinque anni, l'interessato non può giovare del termine quinquennale sommandolo al residuo. Vale dunque l'effettivo termine residuale rispetto alla previgente prescrizione decennale (cfr. messaggio INPS 220/2013)

PRESCRIZIONE MALATTIA E MATERNITA'

- L'azione per ottenere le prestazioni per i casi di infermità comune si prescrive in 1 anno dal giorno in cui esse sono dovute (art. 6 u.c. l. n. 138/1943)
- Problema della compatibilità tra questo termine e la nuova disciplina del termine quinquennale di prescrizione anche per le prestazioni temporanee

PRESCRIZIONE: SOSPENSIONE

- Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (n. 5572/2012) per le prestazioni per le quali è previsto che il procedimento amministrativo abbia effetto sospensivo dei termini prescrizionali (art. 97 u.c. r.d.l. n. 1827/1935), il decorso della prescrizione (dal momento in cui è possibile far valere il diritto) è sospeso durante la formazione del silenzio rifiuto a norma dell'art. 7 della legge n. 533/1973, nonché durante il tempo in cui la domanda è improcedibile (art. 443 c.p.c.)

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: EVOLUZIONE LEGISLATIVA

- Iniziale tendenza ad evidenziare la funzione *sostitutiva* della prestazione pensionistica rispetto al reddito da lavoro (calcolo del trattamento pensionistico con il riferimento alla retribuzione, assenza di massimali, perequazione ed adeguamento al costo della vita)

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: EVOLUZIONE LEGISLATIVA

- Successiva controtendenza al contenimento della spesa pubblica: calcolo con il sistema contributivo, irrigidimento dei requisiti, limiti all'integrazione delle pensioni, massimali....

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: EVOLUZIONE LEGISLATIVA

- Differenza tra sistema retributivo e sistema contributivo nel calcolo del trattamento pensionistico
- Il sistema **retributivo** è un metodo per calcolare l'ammontare delle pensioni, basata sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro. Il sistema **contributivo**, invece, è un metodo di calcolo pensionistico basato sul computo di tutti i contributi versati dai lavoratori nel corso della loro attività lavorativa. Dopo la riforma del 1995 il sistema retributivo è stato sostituito dal sistema contributivo di calcolo.

PENSIONE DI ANZIANITA'

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

- La legge n. 243/2004, entrata in vigore il 6 ottobre 2004, attua una nuova riforma del sistema previdenziale (Circ. INPS 105 del 19.9.2005), con due obiettivi
- **elevare gradualmente l'età pensionabile**, principalmente su base volontaria, con il prolungamento dell'attività lavorativa (L. 243/2004, art. 1, cc. 6 e 7);
- **sviluppare la previdenza complementare**, da affiancare a quella pubblica, finanziandola con il T.F.R.
- 1) lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto. 2) lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 ovvero lavoratori che hanno esercitato l'opzione per il calcolo contributivo).

PENSIONE DI ANZIANITA'

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

- La successiva l. **247/2007** dal 1° gennaio 2008 ha modificato i requisiti per il diritto alla **pensione di anzianità** ed introdotto - dal 1° luglio 2009 - il cosiddetto **sistema delle quote** (Circ. 60 del 15 maggio 2008).
- La l. **30 Luglio 2010, n. 122** ha sostituito e abrogato il sistema di accesso alla pensione di anzianità con le "finestre d'uscita" sostituendolo con il differimento del momento del pensionamento.
- A decorrere dal 01 gennaio 2012 la **legge 214 del 22 dicembre 2011** ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, introducendo tra l'altro la pensione anticipata in luogo della pensione di anzianità.

PENSIONE DI VECCHIAIA

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

- La **Legge 8 agosto 1995, n. 335** introduce, nel sistema previdenziale italiano, un insieme di nuove regole che, per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 - cosiddetti "nuovi assunti" - innovano profondamente:
 - i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - le modalità di calcolo dell'importo delle pensioni.
- L'art.1, comma 19, istituisce una nuova pensione di vecchiaia che sostituisce tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità e di vecchiaia anticipata previsti dalle norme di legge previgenti.
- L'importo della pensione di vecchiaia istituita dalla Legge 335/1995 viene determinato esclusivamente con il **sistema di calcolo contributivo**.
- La **Legge 23 agosto 2004, n. 243** ha modificato, a partire dal 1.1.2008, i requisiti anagrafici richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la Legge **23 dicembre 2011 , n 214** che attua la "Riforma delle pensioni, contenuta nel **Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201** (cosiddetto Decreto "Salva Italia").

La **Legge 24 febbraio 2012, n. 14** con la quale è stato convertito il **Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216** (cosiddetto Decreto "Milleproroghe"), ha apportato alcune modifiche ed integrazioni all'art. 24 del Decreto "Salva Italia".

La norma introdotta, in sintesi, stabilisce per le pensioni di vecchiaia:

- nuove modalità di calcolo, l'introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012;
- nuovi requisiti anagrafici;
- l'abolizione dei requisiti contributivi ridotti previsti dalla previgente normativa in "deroga" al minimo di 20 anni di contributi;
- l'eliminazione dell'accesso posticipato alla pensione: cosiddette "finestre" ovvero "slittamento".

PENSIONE DI VECCHIAIA

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

Il diritto viene riconosciuto ai lavoratori, dipendenti e autonomi, che hanno:

- raggiunto il limite di età stabilita dalla legge;
- perfezionato una determinata anzianità contributiva e assicurativa (almeno 20 anni di contributi);
- cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività

Le norme introdotte dalla legge 122/2010 prevedono, inoltre, l'automatica rideterminazione dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione in relazione alla "**speranza di vita**" al fine di rendere sostenibile nel medio-lungo periodo l'intero sistema previdenziale.

Il primo adeguamento alla speranza di vita è fissato a partire dal 1.1.2013 nella misura di 3 mesi e verrà aggiornato con cadenza triennale.

L'incremento della speranza di vita modifica automaticamente i requisiti anagrafici dell'età minima per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

- La pensione supplementare, disciplinata dall'art. 5 della Legge 12 agosto 1962 n. 1338,
- viene liquidata, su richiesta, quando in presenza di una pensione principale e di ulteriori contributi, quest'ultimi non siano sufficienti per il diritto ad una pensione autonoma e non siano stati ricongiunti presso un altro fondo.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

requisiti

- essere già titolare o avere in corso di liquidazione, una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Stato, Enti Locali, Fondi Speciali INPS, ecc.);
- avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma

SUPPLEMENTI DI PENSIONE

- I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima.
- Decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti. Ai supplementi non si applicano le cosiddette finestre di accesso.
- I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi.
- I supplementi di pensione sono disciplinati in modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata e della pensione sulla quale devono essere liquidati (circ. INPS n. 259 del 27/09/1994).

PENSIONE AI SUPERSTITI

- Distinzione:
- A) pensione indiretta: quando compete ai familiari di un assicurato deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione diversa
- B) pensione di reversibilità: spetta ai familiari di un soggetto che abbia acquisito il diritto a pensione

PENSIONE AI SUPERSTITI

CONIUGE:

- separato consensualmente;
- separato con addebito della separazione, se è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale;
- divorziato, se è titolare di assegno divorzile di cui all'articolo 5 della L. 898/1970, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio.
- Nel caso in cui il deceduto, dopo il divorzio, abbia contratto nuovo matrimonio il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale. *In tema di ripartizione della pensione di reversibilità a seguito della cessazione degli effetti civili di un matrimonio, occorre considerare la data di separazione e la convivenza prematrimoniale della moglie superstite con il marito defunto, prestando attenzione alla presenza di eventuali figli con la moglie divorziata e, nello stesso tempo, all'assistenza fino alla morte prestata dalla seconda moglie (Cassazione civile - sez. I - 14/03/2014 n. 6019).*

PENSIONE AI SUPERSTITI

FIGLI:

- minorenni (fino a 18 anni);
- inabili di qualunque età, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo;
- studenti (fino a 21 anni), che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa;
- universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo e che non prestino attività lavorativa.

PENSIONE AI SUPERSTITI

- In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.
- In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi o alle sorelle nubili se inabili, non pensionati che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico del medesimo.

MATERNITA'

- L'evento della maternità è stato tradizionalmente considerato quale situazione di incapacità a produrre reddito.
- Il congedo di maternità deriva dal divieto di far lavorare le donne in determinati periodi nell'imminenza e appena dopo il parto (flessibilità dell'astensione obbligatoria)
- Durante il congedo alla lavoratrice spetta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito
- Il periodo di cinque mesi di astensione dal lavoro per maternità può essere variabile nella sua determinazione ma non è disponibile nella sua durata complessiva; ne deriva che la mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro eventualmente svolto nell'ottavo mese di gravidanza è in violazione di legge, con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità (**Cassazione civile sez. lav. 30 aprile 2013 n. 10180**).

MATERNITA'

- Terminato il periodo di congedo per maternità entrambi i genitori possono chiedere ulteriori periodi di assenza dal lavoro (c.d. congedo parentale), fruibile fino ad un massimo di 11 mesi e agli otto anni di età del bambino
- La lavoratrice che intende esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro per il periodo previsto dall'art. 7 comma primo della legge n. 1204 del 1971 (vedi ora art. 32 d.lg. n. 151 del 2001) ha l'onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'Istituto assicuratore interessato; pertanto, l'indennità di maternità per l'astensione facoltativa non può essere riconosciuta per periodi anteriori alla data di tale comunicazione (**Cassazione civile sez. VI 24 febbraio 2014 n. 4318**).

MATERNITA'

- Attualmente la giurisprudenza sembra decisamente orientata verso il principio della alternatività tra i due genitori e della loro fungibilità (principio espresso dall'art. 28 del d.lgs. n. 151/2001 per i lavoratori dipendenti).
- Il principio vale anche nel caso in cui un lavoratore sia libero professionista e l'altro dipendente (Cass. n. 809/2013)
- È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 70 e 71 d.lg. n. 151 del 2001, nella parte in cui escludono il cumulo dell'indennità di maternità erogata da un ente previdenziale con quella di un ente previdenziale categoriale, in riferimento agli art. 3, 31, 32 e 37 Cost. Cassa App. Firenze 8 febbraio 2008 e decide nel merito (**Cassazione civile sez. lav. 17 giugno 2013 n. 15072**)

MATERNITA'

- Da segnalare una presa di posizione della Corte d'Appello di Firenze in materia di congedo usufruito dal padre lavoratore per la durata del congedo di maternità o per la frazione residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre in caso di morte o di grave infermità di questa o di abbandono del figlio da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre
- L'art. 28 del T.U. n. 151/2001 (**c.d. congedo di paternità**), secondo cui il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, si interpreta nel senso che l'astensione si applica solo al periodo *post partum* e non alla fase di astensione, pure obbligatoria, precedente il parto (C. App. Firenze, 22.9.2011).